

**Lavoratori e pensionati della pubblica amministrazione - IMPORTANTE****INPS - Direzione Centrale delle Prestazioni**

Roma, 05-10-2007  
Messaggio n. 24341  
Allegati 2

**OGGETTO: decreto 7 marzo 2007, n.45. Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n.266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP. Prime istruzioni.**

**1. Normativa**

Il comma 245 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha istituito presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti.

L'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha esteso le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP anche ai pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto 7 Marzo 2007, n. 45 (pubblicato sulla G.U. 10 Aprile 2007) ha adottato il regolamento di attuazione del citato art. 1, comma 347, della Legge 266/2005.

**L'art. 1 di detto Decreto prevede fra i suoi destinatari:**

- a) **i pensionati** già dipendenti pubblici che fruiscono di **trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP**;
- b) **i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP**.

In base al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) **"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"**.

L'Art. 2 dello stesso Decreto Ministeriale 45 prevede inoltre l'iscrizione di diritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per i dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dal successivo articolo 3, a decorrere dal mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, qualora entro questo termine non comunicano all'INPDAP la loro volontà contraria.

I soggetti sopra indicati possono recedere dall'iscrizione entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità di retribuzione o pensione sulla quale è stata applicata la ritenuta di cui al successivo articolo 3.

**La contribuzione è stabilita a totale carico dell'interessato e non è rimborsabile.**

**L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati è pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione.** Nessun contributo è dovuto dai titolari di pensione fino a 600,00 euro lorde mensili.

Tale ultimo importo è adeguato dall'INPDAP prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Il contributo è prelevato mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all'iscritto e decorre dalla data di iscrizione.

Considerato che il decreto va interpretato nel senso della sua applicazione a quei soggetti collocati a riposo nel momento in cui l'amministrazione di appartenenza riveste o rivestiva natura pubblica, l'estensione dell'accesso alle prestazioni creditizie riguarda, tra gli altri, anche i titolari delle seguenti prestazioni pensionistiche:

1) pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alla gestione delle abolite imposte comunali di consumo (categoria DZ n. 057):

a) dirette e indirette con decorrenza dall'1 gennaio 1973, data in cui, a seguito dell'abolizione delle imposte comunali di consumo, il personale già dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo ovvero dai Comuni che conducevano in economia il relativo servizio di riscossione, è transitato alle dipendenze dell'Amministrazione statale o è stato mantenuto in servizio presso i Comuni ( artt. 8 e 22 del D.P.R. n. 649/1972);

b) di reversibilità derivanti da pensioni dirette di cui al n. 1 lett. a).

2) pensioni a carico del Fondo delle Ferrovie dello Stato (categoria 024)

a) dirette e indirette con decorrenza compresa entro il 31/12/1985; con decorrenza dal 1°/1/1986, in base all'art.1 della legge n. 210/1985, è stato istituito l'Ente Ferrovie dello Stato (ente pubblico economico), il quale è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi già di pertinenza dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato.

b) di reversibilità derivanti da pensioni dirette di cui al n.2 lett.a).

## 2. Istruzioni operative

2.1 – individuazione delle pensioni interessate

Sono potenzialmente interessate tutte le categorie di pensione, in funzione del rapporto di lavoro dipendente da aziende "statali o pubbliche" al momento della cessazione del rapporto di lavoro stesso.

**Sono comunque escluse le:**

- **pensioni sociali** (categoria 077)
- **assegni sociali** (categoria 078)
- **prestazioni agli invalidi civili** (categoria 044)
- **pensioni facoltative** (categorie 030 e 031)
- **pensioni della mutualità pensioni a favore delle casalinghe** (categorie 035 e 036)
- **indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale** (categoria 043)
- **assegni straordinari di sostegno al reddito** (categorie 027, 028 e 029)
- **pensioni a carico della Gestione Speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi** (032, 033 e 034).

Su tutte le pensioni individuate è stato memorizzato il valore "SI" nel campo GP1AN87A del data base delle pensioni.

## 2.2 – Non adesioni e recessi - procedura per l'acquisizione di non adesione/recesso

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede per i **dipendenti in servizio e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche** di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001, **iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'Inpdap, l'iscrizione automatica alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali** di cui all'art. 1, comma 245 della legge n. 662/1996, **con obbligo di versamento di un contributo, a decorrere** dal mese successivo al sesto mese dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, cioè **dal 1° novembre 2007**, qualora **entro il 31 ottobre 2007 non comunichino all'INPDAP la loro volontà contraria** (non adesione).

Ai pensionati individuati come potenzialmente interessati dalla trattenuta sui loro trattamenti pensionistici è stata inviata una lettera di comunicazione (**allegato 2**) con allegato il modulo per esprimere la volontà di non aderire alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'Inpdap.

Ai sensi del citato art.2, comma 1, del Regolamento, tale volontà deve essere comunicata all'INPDAP.

Qualora, comunque, la non adesione venga consegnata, ovvero inviata, per posta o via fax, all'Inps entro il 31 ottobre 2007, essa dovrà considerarsi validamente espressa e consentirà di non operare la trattenuta dello 0,15% sin dalla prima rata di pensione di novembre. Le Sedi provvederanno tempestivamente a trasmettere le comunicazioni loro pervenute all'INPDAP.

E' prevista, inoltre, la possibilità di recedere dall'iscrizione entro sei mesi dal pagamento della prima mensilità di pensione sulla quale è stata applicata la relativa trattenuta (recesso). Il termine di scadenza per recedere è quello del 30 aprile 2008. La dichiarazione di recesso presentata entro tale data consentirà di sospendere la trattenuta a partire dalla rata di pensione del mese successivo.

**Successivamente non si potrà più recedere.**

**La trattenuta è a totale carico dell'interessato e non è rimborsabile.**

Per le pensioni che saranno liquidate con decorrenza successiva al 1° novembre 2007, i sei mesi per poter recedere dall'iscrizione decorrono dalla data di decorrenza della pensione stessa; semprechè il pensionato non esprima, contestualmente alla presentazione della relativa domanda di pensione, la volontà di non adesione.

Poiché stanno pervenendo presso le Sedi numerose richieste di non adesione, al fine di evitare di effettuare da novembre trattenute non dovute e per non creare disagi ai pensionati che hanno manifestato espressa volontà di non adesione, e in attesa di mettere a disposizione delle Sedi una procedura per l'acquisizione delle dichiarazioni di non adesione/recesso sono state interessate le Direzioni Regionali per segnalare le dichiarazioni di non adesione già presentate presso le sedi territoriali.

La non adesione/rinuncia viene memorizzata nel data base pensioni:

- nel campo GP1AN87A: il valore "NO"
- nel campo GP1AN87D: la data in cui è pervenuta la rinuncia.

**2.3 – Modalità di calcolo del contributo**

**2.3.1 – Calcolo del contributo se GP1AN87A = 'SI'**

L'importo del contributo da trattenere a far tempo dal 1° novembre 2007 è pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione.

**Per ammontare lordo di pensione si intende:** l'importo complessivo della pensione, al netto di eventuali trattenute per legge 335/1995, per trattenuta lavoro autonomo, per trattenuta lavoro all'estero. Sono inoltre escluse dal calcolo del contributo i trattamenti di famiglia, le eventuali indennità di accompagnamento, la maggiorazione sociale.

Di fatto il contributo è calcolato sull'importo memorizzato in GP5/GP6KC05E - GP5/GP6KE08E.

**La trattenuta è effettuata mensilmente e per 13 mesi.**

**Il contributo è trattenuto solo se l'importo della pensione è maggiore di 600,00 euro mensili.**

L'importo del contributo è arrotondato al centesimo di euro per difetto e deve essere memorizzato nel data base pensioni:

- nella sezione GP5/GP6 nel campo GP5/GP6HG02E con codice fondo in GP5/GP6HG01 = 580
- nella sezione GP8 nel campo GP8MD43E con codice fondo in GP8MD42.

**2.4 – Trattamento fiscale del contributo**

La legge non chiarisce il trattamento fiscale del contributo. Tuttavia, trattandosi di contributo obbligatorio in ottemperanza a disposizione di legge, lo stesso è **deducibile dall'imponibile IRPEF**. Pertanto l'importo del contributo deve essere portato in diminuzione dell'imponibile mensile della pensione (GP5HD03E).

**5. Elenco delle aziende classificate come "statali o pubbliche"**

Al fine di evitare che le Sedi possano valutare in maniera non uniforme se le aziende sono classificate come "statali o pubbliche" e poter stabilire se il soggetto, con ultimo rapporto di lavoro dipendente alle loro dipendenze e che presenta domanda di pensione, sia destinatario o meno della trattenuta dello 0,15%, un elenco delle aziende "pubbliche o statali" è disponibile in Intranet, "Assicurato/pensionato", sotto la voce "DM 45/07: Accesso alle prestazioni creditizie INPDAP", per la consultazione.

**6. Ricostituzione batch**

Le pensioni individuate saranno ricostituite con procedura batch, prima dell'estrazione prevista per la rata di novembre.

Con successivo messaggio sarà comunicato l'esito dell'elaborazione effettuata.

**7. Modulistica e stampe e comunicazione agli interessati**

I moduli di domanda di liquidazione e di ricostituzione sono in via di integrazione con un modello di domanda di non adesione/rinuncia.

Il modello TE08 è stato aggiornato per riportare la trattenuta del contributo.

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI  
IL DIRETTORE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI

**Nori  
Spadaccia**

**Allegato N.1**

**Allegato N.2**